

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CONTENTO

(V. Stampato Camera n. 4059)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati dell’11 dicembre 1997

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 dicembre 1997

**Modifica dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
in materia di autenticazione delle firme degli elettori**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie del giudice unico, i segretari delle procure della Repubblica, i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e i funzionari appositamente incaricati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature».